

Garanzia ai microimprenditori

Il fondo pmi copre fino all'80% del prestito concesso

Pagina a cura

DI CINZIA DE STEFANIS

Il fondo Pmi a supporto degli operatori finanziari del microcredito per lo sviluppo di piccole attività imprenditoriali. Con una garanzia diretta del fondo Pmi fino all'80% del finanziamento concesso. Il fondo di garanzia sosterrà lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese italiane concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dagli operatori finanziari del microcredito. Dal 16 dicembre, il microcredito sostiene la nascita di attività imprenditoriali esercitate sotto forma di impresa in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa. L'impresa costituenda che otterrà i finanziamenti potrà chiedere all'operatore del microcredito di garantire l'operazione mediante la garanzia pubblica. Con l'intervento del fondo il finanziamento, in relazione alla quota garantita, sarà a rischio zero per gli istituti di microcredito che, in caso di insolvenza dell'impresa, verranno risarciti dal fondo centrale di garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest'ultimo, direttamente dallo Stato. In alternativa, l'impresa può attivare la cosiddetta «controgaranzia» rivolgendosi a un confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno a inviare la domanda di controgaranzia al fondo. In sostanza è il confidi a garantire il finanziamento concesso dall'istituto di medio credito e a garantirsi a sua volta grazie all'intervento del fondo. Lo prevede un dm del ministero dello sviluppo

Le novità del dm

Fondo Pmi	L'ombrello dello Stato a garanzia dei finanziamenti concessi dal micro credito per lo sviluppo nascita di piccole attività imprenditoriali
Garanzia	La garanzia diretta del fondo Pmi sui finanziamenti sarà concessa su richiesta del soggetto finanziatore fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento da questi concesso. Entro il predetto limite, la garanzia diretta del fondo coprirà fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale
Entrata in vigore	Le nuove norme si applicheranno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle disposizioni operative del fondo nel sito internet (www.fondidigaranzia.mcc.it)

economico del 24 dicembre 2014 e pubblicato sul *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2015 n. 27. Le nuove norme si applicheranno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle disposizioni operative del fondo nel sito internet (www.fondidigaranzia.mcc.it).

Finanziamenti. Con il decreto del 17 ottobre 2014, n. 176 del ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014 n. 279) dopo ben 16 anni è arrivata la riforma del microcredito. La concessione da parte del microcredito di finanziamenti per l'avvio di

un'attività di lavoro autonomo e imprenditoriale è finalizzata, alternativamente all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario, alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori, al pagamento di

corsi di formazione volti a elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti, i finanziamenti concessi alle società, di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci, al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o

del soggetto finanziatore fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento da questi concesso. Entro il predetto limite, la garanzia diretta del fondo copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale. Con riferimento ai finanziamenti la controgaranzia del

fondo è concessa fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80% della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.

La garanzia diretta e la controgaranzia di cui saranno concesse con le modalità previste dalle disposizioni operative del fondo. Le operazioni saranno ammesse alla garanzia del fondo senza la valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale da parte del gestore del fondo. Sulle operazioni la garanzia del fondo è rilasciata a titolo gratuito.



post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.

Concessione della garanzia. La garanzia diretta del fondo sui finanziamenti sarà concessa su richiesta